ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2648 del 28/05/2018

Oggetto Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale

(AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 -

TRECCIFICIO REGGIANO Srl - Reggiolo

Proposta n. PDET-AMB-2018-2721 del 24/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventotto MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n.3594/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "TRECCIFICIO REGGIANO Srl" - Reggiolo.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1º gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59, dalla Ditta "TRECCIFICIO REGGIANO Srl", avente sede legale e stabilimento in comune di Reggiolo -Via San Venerio n.90, per l'attività di produzione di corde e lacci, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/818 del 23/01/2018, e successive integrazioni acquisite in data 03/04/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera autorizzazione ai sensi dell'art.269 del D.Lqs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che è stata indetta in data 30/01/2018, con lettera di protocollo n. PGRE/1195, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs. 127/2016, e che sono stati acquisiti i pareri e nulla osta di seguito indicati:

- nulla osta del Comune di Reggiolo, prot.n.7280/2018, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/6580 del 24/05/2018, per lo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;
- relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Reggio Emilia, protocollo n.PGRE/5272 acquisita in data 27/04/2018, inerente agli scarichi di reflui domestici in acque superficiali ed alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- il parere favorevole espresso dal Comune di Reggiolo con atto n.prot.7278 del 21/05/2018 acquisito in data 24/05/2018 al prot.PGRE/6580 relativamente alla conformità urbanistica;
- parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, acquisito al protocollo di Arpae n.PGRE/2018/4860 del 19/04/2018, relativamente allo allo scarico indiretto acque meteoriche e reflue depurate, con recapito finale in Collettore Acque Basse Reggiane, facente parte del reticolo di bonifica;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;



DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**TRECCIFICIO REGGIANO Srl**" ubicato nel comune di **Reggiolo - Via San Venerio n.90**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- Allegato 2 Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Allegato 3 Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.



Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
	dell'art.269 del D.Lgs. 152/06

La Ditta "TRECCIFICIO REGGIANO Srl" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di corde e lacci nell'impianto ubicato in Comune di Reggiolo - Via San Venerio n.90 - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 - PUNTALATURA EMISSIONE N.2÷5 - CALDAIA AD USO RISCALDAMENTO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Luglio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Luglio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.



Si autorizzano le sequenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	PUNTALATURA	1080	6	8	SOV (Come C-Tot)	< 70	
E2÷E5	CALDAIA AD USC RISCALDAMENTO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/818 del 23/01/2018, e successive integrazioni acquisite in data 3/4/2018.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.



Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

- 1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2** (due) anni dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
- 2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
- **a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- **b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lqs.152/06.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai bagni annessi all'opificio e dai bagni e cucina dell'abitazione del custode, per un carico organico pari a n.5 Abitanti Equivalenti (A.E.).
- Gli esistenti sistemi di trattamento dei reflui, costituiti da fosse biologiche, vengono integrati mediante l'installazione di fossa biologica tipo Imhoff, pozzetto degrassatore, filtro batterico anaerobico.
- La rete di allontanamento delle acque meteoriche dei pluviali è separata dalla rete di raccolta e dagli impianti di trattamento delle acque reflue.
- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il limitrofo fosso interpoderale che adduce al Collettore Acque Basse Reggiane.

Prescrizioni

- 1. Il pozzetto di ispezione istallato a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere predisposto e attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e deve essere indicato in modo visibile.
- 2. È tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
- 3. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, dei quali conservare la relativa documentazione.
- 4. I fanghi/grassi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti, conservando copia della relativa documentazione in modo da renderla visionabile agli agenti accertatori.
- 5. Deve essere garantito il deflusso nel corpo idrico recettore dello scarico, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 6. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni necessarie per realizzare l'intervento relativo allo stabilimento, le opere e la rete fognaria/impianti di depurazione e scarico, comunque nel rispetto della normativa vigente.



Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta risulta che l'attività della stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono comunque essere rispettate le sequenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.